



ESTRATTO DEL VERBALE DI SEDUTA 5/7/2022

L'anno duemilaventidue, il giorno 5 del mese di luglio alle ore 16.30 il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania si riunisce presso la Sala Consiglio "Avv. Nino Florio".

Sono presenti i signori Consiglieri:

Avv. Rosario	PIZZINO	– Presidente
Avv. Lucia	SPAMPINATO	– Consigliere Tesoriere
Avv. Ignazio	AIELLO	
Avv. Giuseppe	FIUMANÒ	
Avv. Maria Roberta	PASSALACQUA	
Avv. Pierpaolo	GIACONA	
Avv. Alessia	FALCONE	
Avv. Elena	CASSELLA	
Avv. Tiziana	ALOISIO	
Avv. Dario	MOTTA	
Avv. Davide	NEGRETTI	
Avv. Denise	CARUSO	
Avv. Marcello	SUTERA SARDO	

per deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Impegno solenne Avvocati e sostituti di udienza;
2. Approvazione verbale seduta precedente;
3. Esame Istanza Avv. Omissis... (Rel. Cons. Avv. Giacona);
4. Specializzazioni;
5. Eventi formativi;
6. Convenzioni;
7. Difensori d'Ufficio;
8. Osservatorio Uffici Giudiziari;
9. Pareri;
10. Patrocinio a Spese dello Stato;
11. Comunicazioni del Presidente;
12. Iscrizioni e cancellazioni;
13. Varie ed eventuali.

Alle ore 16:55 constatata la regolarità della convocazione, si passa a trattare il sopra indicato ordine del giorno. Stante l'assenza del Consigliere Segretario, avv. La Delfa, ne assume le funzioni il Cons. Tesoriere, avv. Spampinato.

Impegno solenne Avvocati e sostituti di udienza

Si delibera come da separato elenco.

Alle ore 17:02 è presente il Cons. Adernò.

Approvazione verbale seduta precedente

Verbale 21.6.2022. Si approva all'unanimità.

Esame Istanza Adv. Omissis... (Rel. Cons. Adv. Giacona)

Premesso che in base a quanto esposto dalla medesima professionista istante, l'Avvocato Omissis... ha svolto nell'interesse della Cliente Ryanair DAC attività professionale in forza di procura speciale conferitale dal cd "dominus", a sua volta munito di procura generale, quantomeno sino al 2021, a parere del relatore sussistono motivi ostativi all'assunzione di incarichi professionali nei confronti della ridetta società.

Invero, vengono in rilievo gli artt. 24 e 68 del Codice deontologico che disciplinano, il primo, il "conflitto d'interessi" in generale e, il secondo, l'assunzione di incarichi contro una parte già assistita. In particolare, a tenore dell'art. 24 comma 3[^] <<Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico>>; laddove, ai sensi dell'art. 68 commi 1 e 3, <<L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale.... In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito>> (verosimilmente trova ingresso anche il comma 2 sebbene non sia esplicitato dall'istante l'oggetto dell'eventuale nuovo mandato: <<l'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza>>).

A ben vedere, dunque, in casi del genere, ricorrono i limiti temporali del biennio dalla cessazione del rapporto professionale, nonché la coincidenza soggettiva ed oggettiva rispetto al rapporto professionale cessato.

Non rileva la circostanza che dal Dicembre 2019 in poi l'Avvocato Omissis... non ha più assunto alcun nuovo incarico, atteso che la stessa dichiara di aver "porta[to] a termine - nei mesi successivi - i procedimenti già incardinati, fino a sentenza. La maggior parte dei procedimenti pendenti si è definita nell'anno 2020, pochissimi altri nel 2021". Per un verso dunque la procura conferita, quantomeno avuto riguardo ai detti procedimenti pendenti, non è stata mai revocata, e per altro verso, l'attività processuale-procuratoria è proseguita sino al 2021.

Art. 24 – Conflitto di interessi 1. L'avvocato deve astenersi dal prestare attività professionale quando questa possa determinare un conflitto con gli interessi della parte assistita e del cliente o interferire con lo svolgimento di altro incarico anche non professionale. 2. L'avvocato nell'esercizio dell'attività professionale deve conservare la propria indipendenza e difendere la propria libertà da pressioni o condizionamenti di ogni genere, anche correlati a interessi riguardanti la propria sfera personale. 3. Il conflitto di interessi sussiste anche nel caso in cui il nuovo mandato determini la violazione del segreto sulle informazioni fornite da altra parte assistita o cliente, la conoscenza degli affari di una parte possa favorire ingiustamente un'altra parte assistita o cliente, l'adempimento di un precedente mandato limiti l'indipendenza dell'avvocato nello svolgimento del nuovo incarico. 4. L'avvocato deve comunicare alla parte assistita e al cliente l'esistenza di circostanze impeditive per la prestazione dell'attività richiesta. 5. Il dovere di astensione sussiste anche se le parti aventi interessi confliggenti si rivolgano ad avvocati che siano partecipi di una stessa società di avvocati o associazione

professionale o che esercitino negli stessi locali e collaborino professionalmente in maniera non occasionale. 6. La violazione dei doveri di cui ai commi 1, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni. La violazione dei doveri di cui ai commi 2 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della censura.

Art. 68 – Assunzione di incarichi contro una parte già assistita 1. L'avvocato può assumere un incarico professionale contro una parte già assistita solo quando sia trascorso almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale. 2. L'avvocato non deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita quando l'oggetto del nuovo incarico non sia estraneo a quello espletato in precedenza. 3. In ogni caso, è fatto divieto all'avvocato di utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito. 4. L'avvocato che abbia assistito congiuntamente coniugi o conviventi in controversie di natura familiare deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno di essi in controversie successive tra i medesimi. 5. L'avvocato che abbia assistito il minore in controversie familiari deve sempre astenersi dal prestare la propria assistenza in favore di uno dei genitori in successive controversie pagina 32 di 34 aventi la medesima natura, e viceversa. 6. La violazione dei divieti di cui ai commi 1 e 4 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da due a sei mesi. La violazione dei doveri e divieti di cui ai commi 2, 3 e 5 comporta l'applicazione della sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio dell'attività professionale da uno a tre anni.

Si approva all'unanimità la relazione del Cons. Giacona.

Specializzazioni

Su istanza della commissione il Consiglio approva all'unanimità di inviare al CNF la richiesta avanzata dall'Avv. Omissis.... Si allega il verbale della commissione.

Eventi formativi

Prende la parola il Cons. Caruso, la quale porta all'attenzione del Consiglio l'evento formativo organizzato dall'associazione Giuristi cattolici italiani, che si è tenuto il 24.06 “ quando la guarigione non è possibile: eutanasia o cure palliative. Riflessioni sulla proposta di legge sulla morte volontaria medicalmente assistita”. Si ratifica la richiesta di patrocinio, atteso che è stata disposta l'integrazione della locandina con i saluti del Consiglio, e quanto alla richiesta di accreditamento essa verrà deliberata dalla Commissione formazione alla prima seduta utile.

Si approva all'unanimità.

Convenzioni

Nulla da deliberare

Difensori d'Ufficio

Si delibera come da separato elenco.

Osservatorio Uffici Giudiziari

Nulla da segnalare.

Pareri

Istante	Contro	Relatore	Importo
Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...
Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...
Omissis...	Omissis...	Omissis...	Omissis...

Patrocinio a Spese dello Stato

Si delibera come da separato elenco.

Comunicazioni del Presidente

Il Presidente riferisce che Camera Penale ha inoltrato alla Presidenza del Tribunale una richiesta per la sospensione delle udienze da celebrarsi a Bicocca e in alcune delle Aule di Piazza Verga a causa del caldo.

Iscrizioni e cancellazioni

Il Dirigente Amministrativo ha trasmesso il riepilogo delle pratiche di iscrizione e di cancellazione, dei nulla-osta al trasferimento e dei certificati di compiuta pratica. I relativi fascicoli sono, come di consueto, a disposizione dei Consiglieri presso l'Ufficio di Segreteria.

Il Consiglio delibera quanto segue:

Iscrizioni nell'Albo degli Avvocati (3)

Omissis...

Iscrizioni nel Registro dei Praticanti Avvocati (4)

Omissis...

Cancellazioni a domanda (4)

Omissis...

Cancellazioni per decesso (1)

Omissis...

Compiuta pratica (9)

Omissis...

Varie ed eventuali

Nulla da deliberare.

La seduta viene chiusa alle ore 18.17

Il Consigliere Segretario f.f.
Avv. Lucia Spampinato

Il Presidente
Avv. Rosario Pizzino

E' copia conforme all'originale
Catania, 16/5/2022

Dott.ssa Laura Vitale
Dirigente Amministrativo
Ordine Avvocati Catania